

Codice A1618A

D.D. 6 agosto 2025, n. 593

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in variante per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla sistemazione e alla messa in sicurezza del versante per un impianto di vigneto nel Comune di Barolo (CN), località Boschetti (Fig. n. 6, mappali 170, 172, 173, 147, 151, 154, 155, 148).



ATTO DD 593/A1618A/2025

DEL 06/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in variante per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla sistemazione e alla messa in sicurezza del versante per un impianto di vigneto nel Comune di Barolo (CN), località Boschetti (Fig. n. 6, mappali 170, 172, 173, 147, 151, 154, 155, 148).

1. PREMESSO CHE:

- con atto prot. n. 00075184 del 17/06/2022 il Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) ha adottato, ai sensi della L.R. 45/89, l'autorizzazione in variante alla realizzazione di un intervento finalizzato alla sistemazione del versante per l'impianto di vigneto in Barolo (CN), località Boschetti, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici censita a C.T. del medesimo Comune al Fig. n. 6, mapp. n. 147, 148, 154, 172, 173, 174, 197, 198;

- con Provvedimento Unico n. 65/2022 del 17/06/2022 la suddetta autorizzazione regionale è stata rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" alla richiedente *omissis* (C.F. *omissis*– P. IVA *omissis*), avente sede legale in *omissis*, *omissis*;

- con Determinazione Dirigenziale n. 873/A1618A/2023 del 17/11/2023 il Settore Tecnico Piemonte Sud ha adottato, ai sensi della L.R. 45/89, l'autorizzazione in variante e parziale sanatoria alla realizzazione di un intervento finalizzato alla sistemazione del versante per l'impianto di vigneto in Barolo (CN), località Boschetti, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, censita a C.T. del medesimo Comune al Fig. n. 6, mapp. n. 170, 172, 173, 151, 154, 155 (sanatoria dei lavori di impianto vigneto al Fig. n. 6, mapp. 147, 148);

- con Provvedimento Unico n. 384/2023 del 04/03/2024 la suddetta autorizzazione regionale è stata rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" alla richiedente *omissis* (C.F. *omissis*– P. IVA *omissis*), avente sede legale in *omissis*,

omissis;

- in data 12/06/2025 (ns. prot. n. 00090876 del 16/06/2025), è pervenuta istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, per tramite del SUAP Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”, dai Sigg. *omissis omissis*, in qualità di proprietari della ditta *omissis*, avente sede in *omissis (omissis)*, tesa ad ottenere l’autorizzazione in variante rispetto a quanto autorizzato in precedenza con i provvedimenti sopracitati, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l’intervento di trasformazione d’uso del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla sistemazione del versante per l’impianto di vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Barolo (CN), località Boschetti, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Barolo, Fg. n. 6, mappali mappali 170, 172, 173, 147, 151, 154, 155, 148 e interessante una superficie modificata/trasformata di 5.993 mq, di cui 1.076 mq boscati, (già oggetto della precedente determina autorizzativa), per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 12.844,64 mc (di cui mc 12.062 mc inclusi nella precedente determina autorizzativa e 782,64 mc in variante);

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l’intervento di che trattasi:

- > relazione geologica
- > relazione tecnica
- > elaborati di progetto

3. CONSIDERATO che l’intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 10/2024;

4. RICHIAMATA la nota prot. n. 00091757 del 17/06/2025 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

5. RICHIAMATA la nota del 04/07/2025 (ns.prot. n. 00102739 del 08/07/2025) con cui sono pervenute integrazioni volontarie dal SUAP competente;

6. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 23/07/2025 (ns. prot. n. 00111676), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

6. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è esente dal pagamento del deposito cauzionale in quanto la modifica/trasformazione è finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall’art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2024”, il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto la modifica trasformazione è finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- ai sensi dell’art. 19, comma 7, lettera c), della L.r. 4/2009, così come modificato dall’ art. 84, comma 3, della L.r. 25/2021, l’intervento di trasformazione boschiva proposto non è soggetto agli obblighi di compensazione, in quanto interventi di trasformazione di aree boscate volti al recupero a

fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali Robinieti;

8. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

9. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

10. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

11. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo", al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE in variante ai sensi della L.R. n. 45/1989, la ditta *omissis* (C.F. *omissis*– P. IVA *omissis*) avente sede in *omissis* (*omissis*), ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla sistemazione del versante per l'impianto di vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Barolo (località Boschetti), e interessante una superficie modificata/trasformata di 5.993 mq, di cui 1.076 mq boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 12.844,64 mc (di cui 782,64 mc in variante), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Barolo, Fg. 6, mappali 170, 172, 173, 147, 151, 154, 155, 148.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo pervenuto il 23/07/2025 (ns. prot. n. 00111676), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

D. DI IMPARTIRE inoltre le seguenti prescrizioni di carattere forestale:

D.1. gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in idonee porzioni di terreno, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche e non dovranno essere abbandonati in canali e corsi d'acqua in genere;

D.2. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra;

D.3. nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;

D.4. le aree oggetto di trasformazione dovranno essere sottoposte ad un adeguato intervento di inerbimento, al fine di ridurre il periodo di scopertura del suolo e contenere il più possibile l'insorgere di possibili fenomeni di ruscellamento ed erosione superficiale; successivamente dovrà essere mantenuto un cotico erbaceo stabile e continuo tra le interfile dell'impianto realizzato.

E. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **36 mesi** dalla data del provvedimento n. 873/A1618A/2023 del 17/11/2023 rilasciato dal Settore Tecnico Piemonte Sud.

F. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

F.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

F.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

F.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione. Prima della trasformazione di aree boscate ancora presenti dovrà compilare un'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/> al link: <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>;

F.5. dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica.

G. DI STABILIRE che, compatibilmente con quanto stabilito nella presente determina, vengano mantenute valide le ulteriori condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione prot. n. 75184 del 17/06/2022 e nella D.D. n. 873/A1618A/2023 del 17/11/2023.

G. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90.

H. DI DARE ATTO CHE, vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è esente dal pagamento del deposito cauzionale in quanto la modifica/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

I. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto la modifica trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

M. DI DARE ATTO CHE, avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo